

Legge di Bilancio 2026 – Novità fiscali

Unindustria
Roma, 23 febbraio 2026
Ignazio La Candia

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, Suppl. Ordinario n. 42

Osservazioni

- *Intervento di circa **22 miliardi di Euro**, contro i 30 della precedente Manovra*
- *la LB 2026 interviene in un contesto di conti pubblici abbastanza impegnativo, con un rapporto debito/PIL stimato intorno al **137,4%***
- *Obiettivo: far «uscire» l’Italia dalla procedura di infrazione.....controllo dei conti pubblici*
- *Prevede misure **strutturali** e **congiunturali***

Agenda

Tax Incentives

Fiscalità di impresa

Tax Incentives

«Tramonto» di ACE, super ACE, e IRES premiale.....

Iper-ammortamento - Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (art. 1, commi 427-436)

Bene la **RE**-introduzione dell'**iper ammortamento*** - misura che si caratterizza per il suo ambito applicativo soggettivo e oggettivo molto ampio - ma il nostro Paese necessita di **misure stabili e durature** nel tempo, in modo che le imprese possano pianificare i propri investimenti in un orizzonte temporale medio-lungo, e non di breve periodo

Iper-ammortamento



Si traduce in un risparmio fiscale immediato (variazione in diminuzione extracontabile nel Modello Redditi). La maggiorazione **non interessa** la base imponibile IRAP

(NOTA BENE: a differenza di quanto previsto in passato, l'accesso alla misura prevede la presentazione da parte delle imprese di comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili tramite una piattaforma sviluppata dal GSE. Tali comunicazioni costituiscono, dunque, **condizioni di accesso** al beneficio - cfr. slide 13)

**già applicabile negli anni 2017-2019*

Iper-ammortamento - Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (art. 1, commi 427-436)

La LB 2026 ha riproposto per i soggetti titolari di reddito di impresa un incentivo fiscale mediante **maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento dei beni strumentali e dei canoni di locazione finanziaria (“**iper ammortamento**”)



Arco temporale: investimenti in beni strumentali effettuati tra il **1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028**

NOTA BENE: il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni fiscali, salvo che in specifiche ipotesi. La base di calcolo della maggiorazione è assunta al **netto** delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. Il contributo **riduce** il costo iper-ammortizzabile, a differenza di quanto era stato previsto dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla precedente agevolazione (Circolare AdE n. 4/E/2017)

Iper-ammortamento - Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (art. 1, commi 427-436)

- ❑ In relazione agli investimenti agevolabili, la **maggiorazione base** da applicare al costo sostenuto per gli investimenti con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento è pari al:
 - **180%** per gli investimenti fino a 2,5 milioni di Euro
 - **100%** per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di Euro
 - **50%** per gli investimenti superiori a 10 milioni di Euro e fino al limite massimo di 20 milioni di Euro

NOTA BENE: il dato letterale della norma non chiarisce se i predetti scaglioni e la soglia massima di 20 milioni di Euro si applicano sull'intero periodo agevolato, ovvero se riguardano ogni singolo anno. Con riferimento alla precedente disposizione in materia di crediti di imposta 4.0 (c. 1057-*bis*, Legge n. 178/2020) l'Agenzia delle Entrate aveva adottato un'interpretazione sistematica, affermando che i tetti di spesa erano da **intendersi annuali** (cfr. Circolare AdE 14/E/2022)

Iper-ammortamento - Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (art. 1, commi 427-436)

□ Sono agevolabili gli:

- investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli **Allegati IV e V della Legge di Bilancio 2026**, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (**NOTA BENE**: tali nuovi Allegati hanno sostituito, aggiornandoli, i "vecchi" Allegati A e B alla L. 11 dicembre 2016, n. 232, ampliando quindi il perimetro dei beni agevolati)
- investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio di impresa finalizzati **all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza** - di cui all'art. 30, c. 1, lett. a), n. 2), del D.Lgs. n. 199/2021 - compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta

NOTA BENE: con riferimento **all'autoproduzione e all'autoconsumo** di energia da **fonte solare**, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con **moduli fotovoltaici** di cui all'art. 12, c. 1, lettere b) e c), del D.L. n. 181/2023

Iper-ammortamento - Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (art. 1, commi 427-436)

❑ Caratteristiche dei beni agevolabili:

- prodotti in Stati membri UE o aderenti allo SEE*
- acquisiti in proprietà o locazione finanziaria; beni immateriali anche in licenza d'uso solo se iscrivibili nell'attivo dello SP (voce B.l.3)

* Non si escludono sviluppi, a breve, della norma.....**superamento** del c.d. «*recinto territoriale*»

Iper-ammortamento - Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (art. 1, commi 427-436)

Cessione o delocalizzazione all'estero nel periodo di deduzione dell'iper ammortamento: si riconosce la fruizione del beneficio sulle quote residue di ammortamento, qualora nel corso del periodo di fruizione dell'iper-ammortamento si verifichi il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto di agevolazione o la destinazione dello stesso a strutture produttive ubicate all'estero



A tal fine, è **necessario** che l'impresa provveda alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale **avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori**

Iper-ammortamento - Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (art. 1, commi 427-436)

NOTA BENE: L'iper ammortamento **non spetta per gli investimenti** che hanno usufruito dei crediti di imposta 4.0 (c. 446, L. n. 207/2024). Come chiarito nel corso di TELEFISCO 2026, in assenza di spettanza di tali crediti, gli investimenti effettuati nel 2026 dovrebbero risultare agevolabili con l'iper-ammortamento anche qualora vi sia «**prenotazione**» entro il 31 dicembre 2025

Cfr. Decreto MIMIT, 28 gennaio 2026



dispone la proroga al **31 marzo 2026** dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 **ultimati al 31 dicembre 2025** (codice tributo 7077), tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni disponibile nell'apposita sezione "*Transizione 4.0*" del sito internet del GSE

Iper-ammortamento - Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (art. 1, commi 427-436)

❑ Procedura - Comunicazioni al GSE

1. **Comunicazione preventiva**: tipologia e importo degli investimenti. Entro 10 giorni dal rilascio della ricevuta, il GSE comunica l'esito positivo delle verifiche ovvero la non ammissibilità
2. **Comunicazione di conferma con acconto**: entro 60 giorni dalla ricevuta di esito positivo, si trasmettono i dati dell'acconto pagato al fornitore almeno pari al **20%** del **costo**
3. **Comunicazione di completamento**: ad investimenti effettuati (non oltre il 15/11/2028), comunicazione finale corredata dalla attestazione di possesso delle certificazioni richieste

Iper-ammortamento - Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (art. 1, commi 427-436)

Documentazione e certificazioni

- 1. Perizia tecnica:** attesta la conformità dei beni alle caratteristiche tecniche richieste e l'interconnessione (fino a 300 mila Euro possibile autocertificazione)
- 2. Documentazione di origine:** attesta la produzione del bene nella UE o nel SEE
- 3. Certificazione contabile:** attesta la conformità ai documenti contabili da parte del revisore legale

Iper-ammortamento - Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (art. 1, commi 427-436)

□ Osservazioni

- L'iper-ammortamento **non ha riflessi contabili specifici**. La deduzione riduce l'imponibile IRES del singolo esercizio e si traduce in un minor importo di imposte correnti, e in un correlato minor debito tributario
- **NOTA BENE:** nel caso di esercizio in perdita fiscale, l'iper-ammortamento **accresce** il risultato negativo riportabile a nuovo
- Acconti di imposta: nel calcolo dell'acconto (previsionale) del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 **non si tiene conto** (in via anticipata) del **minor imponibile** che potrebbe determinarsi a consuntivo per effetto delle deduzioni maggiorate

Iper-ammortamento - Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (art. 1, commi 427-436)

□ Osservazioni

- Operazioni straordinarie (Circolare AdE, n. 8/E/2019)



Il mutamento della titolarità di un'azienda (o di un ramo d'azienda) che contiene uno o più beni agevolati **non comporta il venir meno** dell'iper-ammortamento, la cui fruizione continuerà in **capo all'avente causa**, secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al dante causa, **indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale**

Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese - art. 1, c. 468

- ❑ La LB 2026 ha incrementato l'autorizzazione di spesa relativa alla misura **Nuova Sabatini** di:
 - 200 milioni di euro per l'anno 2026
 - 450 milioni di euro per l'anno 2027

al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese



La Nuova Sabatini è una misura istituita dall'art. 2 del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013) - la misura è stata rifinanziata più volte e potenziata, in ragione del **forte riscontro** del settore produttivo

Nuova Sabatini Capitalizzazione

NOTA BENE: la **Nuova Sabatini Capitalizzazione** è attiva dal **1° ottobre 2024**.

Tale misura, parte degli incentivi *Beni Strumentali* del MIMIT, offre un contributo maggiorato alle PMI costituite in **forma societaria** (società di capitali) che effettuano **investimenti** e un **contestuale aumento di capitale sociale** (cfr. Circolare Direttoriale MIMIT 22 luglio 2024, n. 1115, che integra e modifica la Circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022)

□ Peculiarità

1. lo sportello per la presentazione delle domande è aperto dal 1° ottobre 2024
2. il contributo “*Nuova Sabatini Capitalizzazione*” può essere richiesto a fronte di investimenti in beni strumentali, in beni 4.0 e *green* collegati ad un **aumento del capitale sociale**
3. Delibera di aumento di capitale sociale. Caratteristiche:
 - deve essere effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in denaro;
 - deve risultare adottata dalla PMI come **versamento in conto aumento del capitale**;
 - deve essere adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i **6 mesi antecedenti** alla data di presentazione della stessa;
 - non deve contenere alcuna previsione contraria rispetto all’inscindibilità dell’aumento del capitale

☐ Punti di attenzione

4. L'aumento del capitale sociale deve essere:

- effettuato in misura **non inferiore al 30%** dell'importo del finanziamento deliberato a copertura di un **singolo programma di investimento**
- interamente sottoscritto dalla PMI entro e **non oltre i 30 giorni successivi** alla concessione del contributo, e comunque prima della richiesta di erogazione dello stesso, pena la revoca del contributo stesso
- versato per **almeno il 25%** entro e non oltre i **30 giorni successivi alla concessione del contributo (NOTA BENE: ai sensi degli artt. 2481-bis e 2463-bis c.c., qualora l'aumento di capitale sia effettuato dall'unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, lo stesso deve risultare **interamente versato** comunque entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo)**

□ Peculiarità

5. A pena della revoca del contributo, il versamento della **restante parte** dell'aumento di capitale sociale deve risultare effettuato:
 - **prima della trasmissione della richiesta di erogazione del contributo**, per le domande per le quali l'erogazione dello stesso è disposto in un'unica soluzione;
 - entro e non oltre la data di presentazione delle **singole richieste** di erogazione del contributo

Proroga del credito di imposta per le attività di design e ideazione estetica (art. 1, commi 925 - 926)

Per le attività di **design e ideazione estetica** previste dal c. 202 della Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019), il credito di imposta è riconosciuto, per il **2026**, in misura pari al **10%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di **2 milioni di Euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi



NOTA BENE: il c. 202 citato dispone che sono considerate **attività innovative** ammissibili al credito di imposta le attività di *design* e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (cfr. ai fini della corretta individuazione dei requisiti applicativi generali della norma, D.M. MISE **26 maggio 2020**)

Proroga del credito di imposta per le attività di design e ideazione estetica (art. 1, commi 925 - 926)

□ Osservazioni

- Il credito di imposta migliora nella percentuale (**10%**, invece di 5%), e per il periodo di utilizzo in compensazione (un anno invece di tre)

- **Nota negativa:** il limite complessivo di spesa è pari a **60 milioni di Euro per il solo 2026** con l'applicazione del **meccanismo di prenotazione**. L'impresa deve trasmettere telematicamente al MIMIT una comunicazione riguardante l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito di imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con un Decreto Direttoriale dello stesso Ministero

Benefici per le imprese energivore (art. 1, commi 962 – 965)

È riconosciuto un credito di imposta alle imprese rientranti, **per l'anno 2025**, nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), in relazione agli investimenti in **beni materiali** e **immateriali nuovi** strumentali all'esercizio dell'impresa, di cui agli allegati A e B alla Legge n. 232/2016, effettuati dal **1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025**



Tale credito di imposta è riconosciuto nel limite massimo di spesa di **10 milioni di Euro** per il **2026**; è utilizzabile esclusivamente in compensazione, e non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili

Fiscalità di impresa

Assegnazione agevolata di beni ai soci e estromissioni dei beni delle imprese individuali - art. 1, commi 35-41

Ratio



Fuoriuscita agevolata dei beni dal regime di impresa, che avviene con modalità differenti a secondo della tipologia di operazione posta in essere

Assegnazione agevolata di beni ai soci e estromissioni dei beni delle imprese individuali - art. 1, commi 35-41

La Legge ha riproposto il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni ai soci*



Le società commerciali che **assegnano** o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il **30 settembre 2026** devono versare in 2 rate un'imposta sostitutiva pari all'**8%**, ovvero al **10,5%** se la società non è operativa in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni

❑ **NOTA BENE:** il versamento deve essere effettuato in due rate:

- 60% dell'imposta sostitutiva: 30 settembre 2026
- 40% dell'imposta sostitutiva: 30 novembre 2026

** La LB 2026 ripropone la misura già prevista dall'art. 29 della Legge n. 449/1997, come successivamente integrato dall'art. 13 della Legge n. 28/1999, nonché dalla Legge di Stabilità 2016, prorogata dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, c. 565), nonché dai commi da 100 a 105 dell'art. 1 della Legge n. 197/2022, ed infine dall'art. 1, commi da 31 a 36, della Legge di Bilancio 2025*

Assegnazione agevolata di beni ai soci e estromissioni dei beni delle imprese individuali - art. 1, commi 35-41

Per le imprese individuali, viene riproposta la facoltà di **estromissione** dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, a condizione che l'esclusione sia posta in essere tra il **1° gennaio 2026** e il **31 maggio 2026**

Assegnazione agevolata di beni ai soci e estromissioni dei beni delle imprese individuali - art. 1, commi 35-41

Il medesimo regime si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si **trasformano in società semplici** entro il medesimo termine del 30 settembre 2026



NOTA BENE: AdE, Circolare n. 26/E/2016: per gestione di beni deve intendersi una gestione passiva degli stessi. Nel caso in cui, accanto ad una attività di gestione passiva che si manifesta con la mera percezione di canoni di locazione/affitto relativi ad una pluralità di immobili, si ponga in essere un'attività consistente nell'esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali all'utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento dello stesso (come, ad esempio, nel caso di immobili che fanno parte di complessi immobiliari aventi destinazione unitaria quali villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali), l'accesso alla trasformazione agevolata **è precluso**

Assegnazione agevolata di beni ai soci e estromissioni dei beni delle imprese individuali - art. 1, commi 35-41

La trasformazione di società di capitali in **società semplice**



*Tenuto conto che la trasformazione di una società di capitali in una società semplice comporta il passaggio da un soggetto che svolge attività commerciale ad uno cui tale attività è preclusa per legge, l'operazione in questione, ancorché civilisticamente omogenea regressiva (cfr. art. 2500-sexies, c.c.), deve considerarsi **fiscalmente una trasformazione eterogenea regressiva** (al pari di quella di una società commerciale in un ente non commerciale tout court) disciplinata dall'art. 171, c. 1, TUIR.*

*Di conseguenza, i componenti reddituali rilevanti per la determinazione dell'imponibile ai fini delle imposte dirette devono essere determinati in via ordinaria, facendo riferimento al **valore normale** dei beni, ex art. 9 TUIR*

(Cfr. Interpello n. 811/2021, Circolare n. 26 del 1° giugno 2016)

Assegnazione agevolata di beni ai soci e estromissioni dei beni delle imprese individuali - art. 1, commi 35-41

NOTA BENE

- ❑ Per quanto concerne le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o in occasione della trasformazione agevolata, è prevista l'applicazione di una imposta sostitutiva del **13%**, che deve essere versata con le medesime modalità e scadenze dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate

- ❑ Le imposte **indirette** dovute in sede di assegnazione, cessione e trasformazione agevolata sono rappresentate:
 - dall'IVA, per la quale non è prevista alcuna agevolazione (sotto il profilo IVA, non potendo derogare ai vincoli europei, le predette operazioni di assegnazione e di trasformazione **non possono fruire di alcun beneficio**, con la conseguenza che la base imponibile deve essere determinata in base ai criteri generali, i.e. “valore di costo”, di cui all'art. 13, c. 2, lettera c), del Decreto IVA)

 - dall'imposta di registro, per la quale è previsto il dimezzamento delle aliquote proporzionali

 - dalle imposte ipotecaria e catastale, dovute in misura fissa pari a 200 Euro

Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (art. 1, c. 144)

Aumento dal 18% al **21%** dell'aliquota dell'**imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale** dei titoli, quote e diritti negoziati e non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione*



Tale rideterminazione consente di assumere il **valore normale** (in luogo del costo di acquisto) dei beni posseduti al **1° gennaio di ciascun anno**, sul quale si applica l'imposta sostitutiva, a condizione che il relativo versamento avvenga entro il 30 novembre del medesimo anno (cfr. art. 5, c.1, Legge n. 448/2001)

* Ambito soggettivo: **possessori di partecipazioni non relative all'impresa** - Risoluzione AdE n. 29/E/2021; Circolari AdE nn. 30/E/2020 e 98/E/2020

Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (art. 1, c. 144)

☐ Osservazioni

- **TELEFISCO 2026**; con l'imposta sostitutiva al **21%**, la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni detenute al di fuori dell'esercizio di impresa sarà conveniente solo se il valore affrancato è almeno pari a **5,2 volte** il costo fiscale della partecipazione. Il punto di indifferenza era **3,25 volte** con l'imposta precedente del 18%

- Efficacia: solo per le plusvalenze. La rideterminazione del costo fiscale **non** può generare minusvalenze. Solo per *capital gain* e **non per i redditi di capitale**

- Convenienza:
 1. casi in cui il contribuente **non sia più in grado di ricostruire il costo fiscale** della partecipazione, perché acquistata in tempi remoti o perché il costo è stato influenzato da operazioni straordinarie;

 2. quando oggetto della cessione sia una partecipazione in una società *Black List* (cfr. art. 68, c. 4, TUIR: le plusvalenze derivanti dalla cessione di tali partecipazioni concorrono a formare il reddito complessivo imponibile ad aliquota marginale per il loro intero ammontare; si applica **l'IRPEF marginale**, oltre alle addizionali regionali e comunali)

Grazie per l'attenzione

Dott. Ignazio La Candia

Associate Partner

Email: ignazio.la.candia@studiopirola.com

349/3725570

